

Renovalo S.p.A. SB



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2022

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	3
1 OBBLIGHI PER LA SOCIETÀ	5
2. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER	5
3. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER	7
4. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO INSIDER	8
5. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO INSIDER E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI	8
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
7. MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI	9
8. DISPOSIZIONI FINALI	10
ALLEGATI	10

PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare l’istituzione, il mantenimento e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il “**Registro Insider**”) da parte di Renovalò S.p.A. SB (la “**Società**”) e le società direttamente e/o indirettamente controllate dalla stessa, ove esistenti (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”), in virtù della quotazione degli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).

La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), dell’articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la “**MAR**”), nonché del Regolamento di esecuzione n. 347/2016 (il “**Regolamento 347**”).

La presente Procedura entra in vigore a far data dalla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni (la “**Data di Efficacia**”) degli Strumenti Finanziari della Società sull’Euronext Growth Milan.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA – *European Securities and Market Authority* (ivi incluse le *Q&A on the Market Abuse Regulation*, predisposte dalla stessa ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale), e della Consob, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “*Gestione delle informazioni privilegiate*” (le “**Linee Guida**”) che, senza avere carattere prescrittivo, costituiscono un utile modello di riferimento per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla MAR e l’implementazione delle connesse procedure.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Informazione Privilegiata**”: ai sensi dell’art. 7 MAR, un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate (le “**Controllate**”) o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati dei relativi strumenti finanziari derivati.

Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari*” è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

“**Organo Delegato**”: indica l'Amministratore Delegato.

“**Soggetto Preposto**”: indica il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, di volta in volta dalla stessa incaricato, in suo nome e per suo conto, della tenuta e aggiornamento del Registro Insider. La Società individua quale Soggetto Preposto Computershare S.p.A..

“**Strumenti Finanziari**”:

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un diverso sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

“**Strumenti Finanziari Collegati**”: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

“**Strumenti Finanziari Derivati**”: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

1 OBBLIGHI PER LA SOCIETÀ

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della MAR, la Società, anche per conto delle sue Controllate (le quali devono attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro Insider), anche avvalendosi di *provider* esterni:
- a) redige il Registro Insider, un elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali, ad esempio, contabili o agenzie di *rating* del credito;
 - b) aggiorna tempestivamente il Registro Insider ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura; e
 - c) trasmette senza indugio il Registro Insider o parti di esso all'autorità competente ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso.

2. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER

- 2.1 In conformità a quanto previsto all'articolo 18 della MAR, dal Regolamento 347, nonché tenuto conto delle Linee Guida, la Società ha istituito il proprio Registro Insider.
- 2.2 In particolare, la Società provvede al fine di suddividere il Registro Insider in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (la "**Sezione Singola**"). Ogni qualvolta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata, è aggiunta una nuova ed apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola del Registro Insider riporta esclusivamente i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella Sezione Singola.
- 2.3 I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Singola del Registro Insider, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto; quest'ultimo provvede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, di tali soggetti nella Sezione Singola del Registro Insider, secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'articolo 3 della presente Procedura.
- 2.4 La Società redige ed aggiorna il Registro Insider in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:
- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider;
 - c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato I al Regolamento 347.
- 2.5 Il Registro Insider deve prevedere, oltre alle Sezioni Singole, una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), ove sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti**").
- 2.6 Tale Sezione Permanente viene redatta in conformità al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento 347.

- 2.7 I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro Insider.
- 2.8 I soggetti che debbono essere iscritti nella Sezione Permanente, ovvero rimossi dalla medesima, sono individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo Delegato e comunicati al Soggetto Preposto, il quale provvede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro Insider secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'articolo 3 della presente Procedura.
- 2.9 Alla data di entrata in vigore della presente Procedura, i Titolari di Accesso Permanente sono i consiglieri con deleghe, gli alti dirigenti della società e i dipendenti a tempo indeterminato. Tali soggetti, hanno l'obbligo di comunicare di volta in volta al Soggetto Preposto i nominativi del proprio personale di supporto segretariale ed altri eventuali nomi di collaboratori che si trovano in condizione di avere accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti, ai fini dell'inserimento di tali persone nella Sezione Permanente del Registro Insider.
- 2.10 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza:
- a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale, dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e
 - b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro Insider, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro Insider.

Con riguardo a soggetti terzi aventi un rapporto di collaborazione con la Società, di cui alla precedente lettera (b) che siano società, associazioni o altri enti, devono essere iscritte nel Registro Insider le persone fisiche di detta società, associazione o altro ente che secondo le evidenze della Società hanno accesso all'Informazione Privilegiata di volta in volta rilevante. Qualora alla Società risulti che una o più delle suddette persone fisiche abbiano cessato di avere accesso a un'Informazione Privilegiata, tali persone fisiche dovranno essere rimosse dalla relativa Sezione Singola del Registro Insider. Resta inteso che, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera (b) che precede, la Società procederà all'iscrizione nel Registro Insider esclusivamente del/i soggetto/i di riferimento con cui la stessa venga direttamente in contatto. Sarà onere del soggetto di riferimento (nell'ambito delle suddette società, associazioni o altri enti) – e non della Società – provvedere alla predisposizione del proprio Registro Insider, includendovi le persone che hanno o possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate. La Società non è, in ogni caso, responsabile della correttezza dei dati presenti nel Registro Insider di detti soggetti terzi.

- 2.11 I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo paragrafo 3.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.8 al Soggetto Preposto (come definito al successivo paragrafo 3.1), il quale, accertato d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo Delegato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro Insider, procede al tempestivo aggiornamento del Registro Insider medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come precisato all'articolo 3 della presente Procedura.
- 2.12 Il Registro Insider è gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate ove esistenti, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro Insider.

- 2.13 Il Registro Insider è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Responsabile Registro Insider. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile Registro Insider cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
- 2.14 L'Emittente può delegare a una persona, che agisce in nome e per conto dell'Emittente stesso, l'incarico di redigere e aggiornare il Registro Insider. L'Emittente rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del Regolamento MAR in materia di elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e conserva sempre il diritto di accesso al Registro Insider. In tal caso, l'Emittente - tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione - informa tempestivamente il Responsabile Registro Insider di tutte le informazioni che devono essere inserite o aggiornate nel Registro Insider.
- 2.15 Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

3. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER

- 3.1 Il Soggetto Preposto ne cura la tenuta, provvedendo, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo Delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati al precedente paragrafo 2.5. Inoltre, il Soggetto Preposto effettua il monitoraggio dei Soggetti Iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole e nella Sezione Permanente del Registro Insider, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati al paragrafo 2.8, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi paragrafi e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola o dalla Sezione Permanente del Registro Insider. Resta inteso che, ove il Soggetto Preposto sia un soggetto terzo rispetto alla Società, l'Emittente rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui alla presente Procedura. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
- 3.2 Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente a cura del Soggetto Preposto, aggiungendo la data dell'aggiornamento, al verificarsi dei seguenti eventi:
- a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro Insider;
 - b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro Insider;
 - c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
- 3.3 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo. I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro Insider sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola o Sezione Permanente del Registro Insider, sono inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@renovalo.it e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro

Insider ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro Insider. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

4. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO INSIDER

4.1 L'iscrizione nel Registro Insider e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione), apposita comunicazione (la "**Lettera di Comunicazione**"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro Insider (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Comunicazione (redatta in conformità al modello quivi allegato quale **Allegato A**) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti sono tenuti ad inviare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, con copia alla Società, al seguente indirizzo: Renovalo S.p.A. SB – via Giuseppe Arimondi 3a – 00159 - ROMA, una comunicazione con la quale confermano di aver ricevuto l'informativa e dichiarano di accettare integralmente la Procedura.

5. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO INSIDER E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

5.1 Le Sezioni Speciali del Registro Insider includono almeno:

a) data e ora di creazione della Sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;

e per ciascun Soggetto Iscritto:

b) data e ora di iscrizione della persona nel Registro Insider, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;

c) identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata (nome, cognome, numero di telefono professionale (diretto, fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), indirizzo di posta elettronica);

d) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro Insider.

5.2 Le informazioni che devono essere riportate nella Sezione Permanente del Registro Insider sono:

a) data e ora di creazione della Sezione Permanente;

b) data e ora dell'ultimo aggiornamento della Sezione Permanente;

c) data di trasmissione all'Autorità Competente;

d) nome e cognome del soggetto che ha accesso all'Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);

e) numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);

- f) nome e indirizzo dell'impresa;
- g) funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
- h) data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
- i) data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- j) numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- k) indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

5.3 Ai sensi della normativa applicabile, l'aggiornamento del Registro Insider deve essere disposto senza indugio, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento o cancellazione, nei seguenti casi:

- a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
- b) iscrizione di nuovi soggetti;
- c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti (nella Sezione Permanente o nelle Sezioni Speciali).

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 All'atto del ricevimento della Lettera di Comunicazione ai sensi del precedente articolo 4, i Soggetti Iscritti ricevono contestualmente l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel modello di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura, che attesti la presa visione delle informazioni circa il trattamento dei dati personali dei Soggetti Iscritti, resa ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

6.2 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società è tenuta a trattare i dati personali dei Soggetti Iscritti quali dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), dati di contatto (numero di telefono professionale - diretto, fisso e mobile - e privato, indirizzo privato completo - via, numero civico, località, CAP, Stato, indirizzo email) e informazioni relative all'iscrizione al Registro Insider (motivo per cui i Soggetti Iscritti sono iscritti nel Registro Insider, data e ora di iscrizione al Registro Insider, eventuali aggiornamenti, motivi che hanno richiesto l'aggiornamento, data e ora dell'aggiornamento, cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro Insider). I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. Tali soggetti tratteranno i dati personali dei Soggetti Iscritti, a seconda dei casi, in qualità di titolari o responsabili del trattamento vincolati dalla Società mediante un apposito accordo sul trattamento dei dati. I dati personali dei Soggetti Iscritti sono pertanto necessari per consentire alla Società di perseguire le finalità di cui alla Procedura e ottemperare agli obblighi di legge. Essi saranno trattati per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), inclusa nell'**Allegato A** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento negli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

7. MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI

7.1 Con efficacia dal 3 gennaio 2018, l'Autorità Competente ha provveduto a registrare l'Euronext Growth Milan "Mercato di crescita per le PMI" ai sensi dell'articolo 33 (come modificato e integrato, nonché ai sensi dell'eventuale disciplina applicativa) della Direttiva 2014/65/UE così

come recepita in Italia. Pertanto, la Società potrà optare per l'applicazione dell'esenzione del Registro Insider di cui all'articolo 18, comma 6, MAR.

7.2 In caso opti per l'esenzione di cui al precedente 7.1, la Società dovrà:

- a) adottare ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
- b) fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

8.2 Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATI

ALLEGATO A: Modello Lettera di Comunicazione

ALLEGATO A

MODELLO LETTERA DI COMUNICAZIONE

[su carta intestata di Renovallo S.p.A. SB]

[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione sotto indicate]

Oggetto: Iscrizione Registro Insider

Ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito "Regolamento MAR" e della normativa previgente in materia, Renovallo S.p.A. SB ha provveduto ad istituire un Elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale - si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro - e che nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (di seguito l' "Elenco").

In merito si precisa che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art.7 del Regolamento MAR , un'informazione avente un carattere preciso- concernente, direttamente o indirettamente, Renovallo S.p.A. SB (di seguito la "Società") o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non sia stata resa pubblica e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati collegati (di seguito le "Informazioni Privilegiate").

Al riguardo con la presente La informiamo che, in relazione alle informazioni privilegiate a cui ha accesso a partire dalla data del DATA REGISTRAZIONE INIZIO, il giorno DATA DOCUMENTO si è provveduto alla Sua iscrizione nell'Elenco, per la seguente motivazione:

MOTIVAZIONE D'ISCRIZIONE

Per gli obblighi di riservatezza e di aggiornamento a carico delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate si rinvia alla "PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER DELLA RENOVALLO S.P.A. SB".

Sanzioni in caso di violazione:

Ai sensi dell'art.18, par. 2 del Regolamento MAR, si segnala che il Titolo I-Bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da euro centomila ad euro quindici milioni.

E' inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni (art. 187-ter) è prevista per chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

Presenza d'atto della presente informativa

Ai sensi dall'art. 18, par. 2) del Regolamento MAR, si prega di voler dare conferma per presa d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati.

Tale presa d'atto potrà essere inviata alla casella di posta elettronica:

registro.renovalo@computershare.it.

rispondendo alla presente e-mail, con indicazione di aver letto e compreso la presente informativa.

Informativa ai sensi del "Codice Privacy"

I dati personali sono necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato art. 18, par. 1,

lettera a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 , in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il “Codice *privacy*”).

Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

* * *

Distinti saluti,

[luogo, data]

Renovalo S.p.A. SB

- (in qualità di Soggetto Preposto)

Allegato A copia della Procedura

Allegato B modulo dati soggetto iscritto

Allegato C appendice normativa

Per integrale visione e accettazione:

[Soggetto Iscritto] (in qualità di Soggetto Iscritto)

Data: _____

Luogo: _____

APPENDICE A – COPIA DELLA PROCEDURA

APPENDICE B - MODULO DATI SOGGETTO ISCRITTO

A. In caso di persona fisica:

nome: _____

cognome: _____

numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____

numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____

data di nascita: _____

codice fiscale: _____

indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____

indirizzo di posta elettronica: _____

B. In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti:

ragione sociale: _____

sede legale: _____

numero di partita IVA: _____

fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi a un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

nome: _____

cognome: _____

numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile): _____

numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale): _____

data di nascita: _____

codice fiscale: _____

indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato): _____

indirizzo di posta elettronica: _____

APPENDICE C - APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Capo 2 – Informazioni Privilegiate, Abuso di Informazioni Privilegiate, Comunicazione Illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7 MAR

Informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

- a) *un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) *in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) *in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) *nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

3. *Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.*
4. *Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.*

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. *L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.*

Articolo 8 MAR

Abuso di informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.*
2. *Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:*
 - a) *raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero*
 - b) *raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.*
3. *Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.*
4. *Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:*

- a) *è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;*
- b) *è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;*
- c) *ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure*
- d) *è coinvolto in attività criminali.*

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. *Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.*

Articolo 9 MAR

Condotta legittima

1. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:*
 - a) *abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e*
 - b) *non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.*
2. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:*
 - a) *per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure*
 - b) *sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.*
3. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia*

compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) *tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure*
 - b) *tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.*
4. *Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.*

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. *Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.*
6. *In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.*

Articolo 10 MAR

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.*

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. *Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.*

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. *Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:*
 - a) *redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro*

dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e*
 - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.*
- 2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.*

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

- 3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:*
- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
 - b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
 - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e*
 - d) la data di redazione dell'elenco.*
- 4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:*
- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*
 - b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e*

c) *se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.*

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. *Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.*
6. *Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:*
 - a) *l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e*
 - b) *l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.*
7. *Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.*
8. *I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:*
 - a) *partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;*
 - b) *a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.*
9. *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*

CAPO 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. *Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*

- a) *le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché*
- b) *l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.*

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. *Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*
- a) *un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;*
 - b) *la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*
 - c) *un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*
 - d) *la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*
 - e) *l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*
 - f) *nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*
 - g) *l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;*
 - h) *sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;*
 - i) *nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:*
 - i) *per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*

- ii) *per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
 - iii) *per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
- j) *nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:*
- i) *per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
 - ii) *per violazioni degli articoli 16 e 17, 2.500.000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
 - iii) *per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.*

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. *Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.*

Articolo 31MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. *Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:*
- a) *la gravità e la durata della violazione;*
 - b) *il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*
 - c) *la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;*
 - d) *l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*

- e) *il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;*
 - f) *precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
 - g) *misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.*
2. *Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.*

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

1. *Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.*

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) *rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b) *pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c) *non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:*
 - i) *che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
 - ii) *che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.*

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. *Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet,*

tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

- 3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.*

** * **

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 347”)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

- 1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.*
- 2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.*
- 3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.*

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

- 4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:*
 - a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il*

sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;*
 - c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.*
5. *L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.*

Articolo 3

Emittenti su mercati di crescita per le PMI

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.